

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02641 del 03/12/2022

Proposta n. 2560 del 10/11/2022

Oggetto:

Affidamento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 per l'esecuzione di indagini geognostiche supplementari relative all'intervento di "Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)", - Codice Opera DISS_M_028_2017. Affidamento indagini supplementari ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 CIG: Z873886414- CUP: C63H18000070001.

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Affidamento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 per l'esecuzione di indagini geognostiche supplementari relative all'intervento di "Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)", - Codice Opera DISS_M_028_2017.

Affidamento indagini supplementari ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z873886414– CUP: C63H18000070001.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica”* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza n. 56/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il *Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*, e da ultima l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020, recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" ove, nell'Allegato 1, è ricompreso, con il progressivo n. 271, l'intervento in oggetto, da effettuarsi in località Poggio Casoli, nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo pari ad € 286.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 09/05/2019, acquisita al protocollo n. 360066 del 13/05/2019, il Comune di Accumoli ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnicoeconomica e ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea Granato funzionario in distacco assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 5

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione n. A01413 del 21/10/2020 è stata aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'"Intervento su un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)", alla società S.P.M. s.r.l., con sede in Roma (RM) Via Paolo Emilio n.34, C.F. e P.I. 00398470948, che ha offerto un ribasso del 61,85% per un importo contrattuale pari ad € 13.817,91 oltre oneri di legge;
- il suddetto RTI ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche e geofisiche, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC, documento acquisito agli atti del USR Lazio con prot. 0111261 del 04/02/2021;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00916 del 03/05/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, l'incarico finalizzato all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche per l'intervento denominato "Messa in sicurezza su un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)"- Codice Opera DISS_M_028_2017, alla Ditta "IMPRESA SONDEDILE S.R.L." con sede legale in via abruzzesi snc- Rieti (RI) C.F. 00561630575", pec: sond.edile@sicurezzapostale.it che ha offerto un ribasso del 10,15 % e pertanto per un importo contrattuale di € 9.828,16 Iva esclusa.
- con nota prot. 0481668 del 31/05/2021 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto a far data dal 03/06/2021;

- con nota prot.0612349 del 14/07/2021, la società S.P.M. s.r.l., ha trasmesso un aggiornamento del piano delle indagini aggiungendo lavorazioni inizialmente non previste ma reputate necessarie alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica comportanti un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 10,15%, di € 4.910,30 corrispondente ad un incremento del 49,962% della spesa;
- Gli esiti delle indagini sono pervenuti alla Stazione Appaltante in data 27/12/2022;
- con protocollo 0843365 del 06/09/2022 è pervenuta la lettera di accettazione dell'incarico relativa alle indagini affidate con Determinazione n. A00916 del 03/05/2021;
- con nota 0904484 del 21/09/2022, il Responsabile Unico del Procedimento. dott. ing. Andrea Granato, ha trasmesso la relazione tecnica relativa alla variante e l'autorizzazione alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- nelle more del perfezionamento dell'incarico si è convenuto con l'Operatore Economico di avviare l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive al fine di non sospendere le indagini con ulteriore aggravio di tempi e costi;
- l'esecuzione delle indagini supplementari è necessaria in quanto risulta impraticabile per motivi economici e tecnici un cambio del contraente stante il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, comportando maggiori oneri per l'amministrazione aggiudicatrice;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che: “[...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;”

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede che: “[...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]”;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii e il DPR 120/2017;

CONSIDERATO che l'importo delle indagini supplementari, al netto del ribasso contrattuale del 10,15%, presenta un importo pari ad € 4.910,30 comportando un aumento di spesa al netto del ribasso corrispondente ad una variazione in aumento del 49,962%;

VISTA la Relazione Tecnica redatta dal Rup, nel ruolo di direttore dei lavori, composta da:

- Relazione tecnica e autorizzazione alla variante;
- Computo metrico indagini supplementari ai sensi del DPR 13 giugno 2017 n.120;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO CHE:

- Il responsabile del procedimento ha verificato il compenso da corrispondere per le prestazioni aggiuntive come di seguito riportato:

Importo a Base d'Asta	Importo dopo la Determinazione di aggiudicazione n. A00916 del 03/05/2021 (ribasso 10,15%)	Nuovo Importo	Dopo ribasso del 10,15%	Modifica Contrattuale +49,962%
10.938,41€	9.828,16 €	16.403,41 €	14.738,46 €	4.910,30 €

- detta modifica contrattuale avviene nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento al netto del ribasso è pari ad € 4.910,30 e si attesta al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 9.828,16 oltre Iva;
- le maggiori prestazioni necessarie aggiuntive pari a € 4.910,30, oltre IVA, comportano un aumento del 49,962% dell'importo contrattuale iniziale, non rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo), ma eseguibili dal medesimo operatore agli stessi patti e condizioni;
- la somma trova copertura nell'importo di € 286.000,00 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" nella quale è ricompreso, nell'Allegato 1 al progressivo n. 272, l'intervento su un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud-occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)" - CODICE OPERA: DISS_M_028_2017;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0904484 del 21/09/2022 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione delle citate prestazioni supplementari da parte del contraente originale si sono rese necessari e non erano incluse nell'appalto iniziale;

- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per esecuzione di prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- la società IMPRESA SONDEDILE S.R.L. con sede in via abruzzi snc– Rieti (RI) C.F. 00561630575, è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento delle prestazioni supplementari;

VISTO il verbale di concordamento prezzi sottoscritto dall'Operatore Economico in data 19/09/2021, e allegato alla Relazione del RUP, con il quale lo stesso ha accettato di svolgere le suddette prestazioni supplementari, agli stessi patti, prezzi e condizioni, offerti in sede di gara;

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo di cui alla perizia delle indagini supplementari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia redatta dal RUP anche nel ruolo di direttore lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b), del Dlgs 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 9.828,16 ad € 14.738,46 € e pertanto con una variazione in aumento di € 4.910,30 pari al 49,962%; relativa all'esecuzione di indagini geognostiche supplementari propedeutiche alla realizzazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)". Codice DISS_M_028_2017;
- 2) di affidare alla società IMPRESA SONDEDILE S.R.L. con sede in via abruzzi snc– Rieti (RI) C.F. 00561630575, l'esecuzione delle indagini supplementari di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 4.910,30 al netto del ribasso offerto del 10,15% oltre IVA;
- 3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di comunicare il presente atto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

- 6) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia

Spett.le
IMPRESA SONDEDILE S.R.L.
RIETI (RI)
PEC: sond.edile@sicurezzapostale.it

Oggetto: lettera di accettazione per l'esecuzione delle indagini geognostiche aggiuntive relative l'intervento denominato "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)*" CODICE: DISS_M_028_2017.

CUP: C63H18000070001 – **CIG:** iniziale 86500642A1 – **CIG aggiuntivo** Z873886414

PREMESSO che:

- l'intervento in oggetto relativo ai lavori di "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)*" - CODICE: DISS_M_028_2017 è ricompreso nell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Con Determinazione n. A01413 del 21/10/2020 è stata aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'"*Intervento su un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)*", alla società S.P.M. s.r.l., con sede in Roma (RM) Via Paolo Emilio n.34, C.F. e P.I. 00398470948, che ha offerto un ribasso del 61,85% per un importo contrattuale pari ad € 13.817,91 oltre oneri di legge;
- il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso, con nota 0111261 del 04/02/2021, il piano delle indagini geognostiche, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC, pari ad € 10'938,41 oltre IVA;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- in data 13/03/2021, con Registro di Sistema: PI037941-21, tramite la piattaforma STELLA,

- sono stati invitati alla procedura n. 2 operatori economici regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e sorteggiati tra soggetti, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, di cui all'Elenco degli Operatori Economici da utilizzare nella selezione delle imprese da invitare alle procedure per l'affidamento delle indagini geognostiche geotecniche e geofisiche di importo inferiore a 150.000 euro costituito con determinazione n. A01818 del 21/12/2020 e aggiornato con determinazione A00305 del 18/02/2021, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 25/03/2021 alle ore 23:59;
- Il giorno 25/03/2021, con registro di sistema PI045137-21, è stato trasmesso ai partecipanti un avviso di proroga dei termini, alle ore 23:59 del giorno 30/03/2021, dovuta al ritardato perfezionamento del CIG da parte della Stazione Appaltante;
 - che all'esito delle attività di gara è risultata prima classificata la ditta "IMPRESA SONDEDILE S.R.L. con sede legale in Via Abruzzi snc- Rieti (RI) C.F. 00561630575", pec: sond.edile@sicurezza postale.it che ha offerto un ribasso del 10,15 % e pertanto per un importo contrattuale di € 9.828,16 (diconsi euronovemilaottocentoventotto/16) iva ed oneri di legge esclusi;
 - si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. 0381267 del 28/04/2021;
 - con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00916 del 03/05/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, l'incarico finalizzato all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche per l'intervento denominato "*Messa in sicurezza su un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI)*"- Codice Opera DISS_M_028_2017, alla Ditta "IMPRESA SONDEDILE S.R.L." con sede legale in via abruzzo snc- Rieti (RI) C.F. 00561630575", pec: sond.edile@sicurezza postale.it che ha offerto un ribasso del 10,15 % e pertanto per un importo contrattuale di € 9.828,16 Iva esclusa.
 - con nota prot. 0481668 del 31/05/2021 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto a far data dal 03/06/2021;
 - con nota prot.0612349 del 14/07/2021, la società S.P.M. s.r.l., ha trasmesso un aggiornamento del piano delle indagini aggiungendo lavorazioni inizialmente non previste ma repute

- necessarie alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica comportanti un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 10,15%, di € 4.910,30 corrispondente ad un incremento del 49,962% della spesa;
- Gli esiti delle indagini sono pervenuti alla Stazione Appaltante in data 27/12/2022;
 - con protocollo 0843365 del 06/09/2022 è pervenuta la lettera di accettazione dell'incarico relativa alle indagini affidate con Determinazione n. A00916 del 03/05/2021;
 - con nota 0904484 del 21/09/2022, il Responsabile Unico del Procedimento. dott. ing. Andrea Granato, ha trasmesso la relazione tecnica relativa alla variante e l'autorizzazione alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
 - con determinazione n. _____ del _____ è stata approvata la suddetta perizia;

Si comunica che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche aggiuntive per l'intervento denominato "Intervento su un'area soggetta ad instabilità di versante, nel settore sud occidentale della frazione Poggio Casoli del comune di Accumoli (RI) - CODICE DISS_M_028_2017;

L'affidatario assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le indagini aggiuntive di cui alla perizia approvata con determinazione n. _____ del _____ secondo gli elaborati allegati e consistenti in: Computo metrico a consuntivo delle indagini effettuate, Elenco prezzi, Quadro comparativo, verbale di concordamento dei nuovi prezzi e schema di lettera di accettazione dell'incarico, secondo gli stessi patti e condizioni della lettera di accettazione dell'incarico pervenuta con protocollo 0843365 del 06/09/2022.

I risultati delle indagini e delle prove effettuate dovranno essere riportati integralmente in un apposito elaborato "Relazione sulle Indagini", a firma di un tecnico abilitato, completo di tabelle e grafici dei risultati originali delle prove in sito ed in laboratorio come meglio indicato nella richiesta di preventivo nonché nel "Piano delle Indagini geognostiche e geotecniche", il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla richiesta di preventivo con offerta depositata sulla piattaforma telematica STELLA con registro di sistema n. PI045480-21 in data 26/03/2021 la cui

proposta presentata costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali dell'operatore economico incaricato.

Per poter consentire una rapida lettura dei dati forniti, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovrà essere predisposta una scheda riassuntiva che riporti in sintesi tutti i dati desunti dalle indagini.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni richiamate nella richiesta di offerta, delle normative tecnico-esecutive vigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

L'Esecutore dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie, del personale tecnico specializzato e della manovalanza.

Le risultanze dovranno essere consegnate in duplice copia, corredate da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa e su supporto informatico CD/DVD.

Art. 2 IMPORTO

Si stabilisce e si concorda tra le parti che l'importo posto a base d'asta per le ulteriori prestazioni di cui al presente contratto aggiuntivo, pari ad € 5.465,00 oltre IVA, è stato stimato come da computo metrico, definito e redatto ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC.

L'importo di cui sopra è ridotto del 10,15% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data 26/03/2021 ed ammonta complessivamente ad € 4.910,30 (euro quattromilanovecentodieci/30) al netto dell'IVA.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 7 del Codice l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni

Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro; l'Affidatario ha costituito copia della polizza di assicurazione n.1770767, emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 07/05/2021.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, polizza fideiussoria n. 1771003 rilasciata da Elba Assicurazioni spa - in data 10/05/2021 per un importo di € 997,56 pari al 10,15% dell'importo contrattuale.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui alla richiesta di offerta e a consegnare alla stazione appaltante il **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)**

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo massimo a disposizione per l'espletamento dell'incarico in oggetto è definito complessivamente in 25 giorni (venticinque), naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio del servizio.

E' facoltà dell'affidatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, di chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 6. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Impresa avrà diritto al pagamento a saldo, che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di contabilità finale e della presentazione della documentazione richiesta a conclusione delle indagini nonché previa acquisizione da parte della S.A. del DURC dell'Esecutore, attestante l'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, su richiesta dell'esecutore, sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul valore del contratto di appalto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF3O7N

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente;

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- SONDEDILE SRL sarà utilizzato il seguente conto corrente aperto presso la Banca CARIGE S.P.A. Conto Corrente 93580 intestato a "SONDEDILE SRL" identificato con codice IBAN IT 75 N 06175

14603 000000093 580 oppure il seguente conto corrente aperto presso la Banca UNICREDIT SPA-ag. Di Rieti Sassetti, identificato con codice IBAN IT10S0200814606000005242210.

Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui alla tabella riportata alla pagina precedente e quindi anche sul conto sopra indicato è la e seguente:

- CARLO SCAPPA nato a Rieti il 15.05.1945 ed ivi residente in Via A.M. Ricci, C.F.

SCPRL45E15H282W ;

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al citato Regolamento UE, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

Art. 12. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità

nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrare. Per la definizione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione dei lavori eseguiti, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti

del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analogha disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella G.U. del 20.02.2018 n. 42 e ss.mm.ii., alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, alla richiesta di offerta contenente il disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento



Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica

Dott. Ing. Andrea Granato

Il Dirigente

Dott.ssa. Graziella Mancini

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione

Firma e data _____

Copia